

infoGrigione, c/o Danilo Nussio, Ginetto, 7743 Brusio

Lodevole
Governo del Cantone dei Grigioni
Reichsgasse 35

CH-7001 Coira

Brusio, 16 ottobre 2014

Conoscenze linguistiche dell'Addetto stampa presso la Cancelleria dello Stato / 2

Stimato Presidente del Governo Dr. Cavigelli
Stimato Cancelliere Dr. Riesen

Con la presente ringraziamo per la risposta del 30 settembre alla nostra richiesta di delucidazioni circa il bando di concorso per un addetto stampa.

Dobbiamo purtroppo constatare che ai nostri quesiti non è stato dato seguito. Risponde certamente al vero che, come da voi citato, l'art. 6 della Legge sulle lingue del Cantone dei Grigioni prevede che a parità di qualifiche debba di regola essere data preferenza ai candidati che dispongono di conoscenze di due o più lingue ufficiali del Cantone. Questa osservazione, pur essendo formalmente corretta, non risponde tuttavia alla domanda formulata alla fine della nostra lettera e cioè « ...se l'espressione «*ottima padronanza della lingua tedesca*» utilizzata nel bando di concorso debba essere intesa nel senso di *madrelingua tedesco*. In caso contrario, quale livello di conoscenza della lingua tedesca è richiesto per la citata posizione di addetto stampa secondo il metro del *Portfolio europeo delle lingue (PEL)*?». Ci permettiamo dunque nuovamente di invitare cortesemente il lodevole Governo a rispondere a questo nostro quesito.

Per quanto riguarda la vostra affermazione «...che la garanzia dell'informazione nella propria lingua madre per le parti della popolazione di lingua italiana e romancia, considerata ovviamente molto importante anche dal Governo, viene ottenuta con corrispondenti traduzioni...» ricordiamo che la nostra associazione, con la lettera *Informazioni del Cantone attraverso contributi video* del 7 settembre 2012 indirizzata all'on. Martin Jäger, aveva osservato che i contributi video pubblicati sul portale *www.gr.ch* erano solo in tedesco. A distanza di più di due anni, una rapida carrellata sui 55 contributi video finora realizzati ha mostrato che solo tre sono in italiano. Questo stato di cose è in netto contrasto con la vostra affermazione sopraccitata.

Concludiamo con un'osservazione in merito alla frase conclusiva della vostra lettera circa il plurilinguismo nell'ambito dell'occupazione di posti di lavoro presso l'Amministrazione. Ci permettiamo a questo proposito di ricordare che nella sessione del Gran Consiglio di settembre è stata inoltrata un'interpellanza che solleva proprio la questione della presenza delle minoranze linguistiche all'interno dell'Amministrazione cantonale. Un valutazione positiva, un atteggiamento costruttivo verso i quesiti formulati alla domanda n. 2 sarebbero un forte segnale da parte del lodevole Governo della volontà di affrontare in maniera organica questa questione. Ci permettiamo a questo proposito di inviarvi la modifica dell'*Ordinanza sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche*, interamente dedicata a questo tema (!), nonché le *Istruzioni del Consiglio federale concernenti la promozione del plurilinguismo nell'Amministrazione federale* che il Governo federale ha messo in vigore il 1° ottobre u.s. Siamo dell'avviso che la messa in vigore di normative analoghe per l'Amministrazione cantonale, che vanno ben oltre l'art. 6 della *Legge cantonale sulle lingue* da voi citato, risolverebbero definitivamente (anche) la problematica legata all'informazione della Amministrazione cantonale in lingua italiana.

Ringraziando per l'attenzione che il lodevole Governo vorrà dedicare al nostro scritto, ci è gradita l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.



Danilo Nussio
Presidente



Giuseppe Falbo
Segretario

Copia p.c.:

Dr. Diego Erba, Forum per l'italiano in Svizzera, CP 322, 6600 Solduno;
Dr. Luca Tenchio, Commissione formazione e cultura, Obere Plessurstrasse 36, 7000 Coira;

Allegati: citati.

Ordinanza sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (Ordinanza sulle lingue, OLing)

Modifica del 27 agosto 2014

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 4 giugno 2010¹ sulle lingue è modificata come segue:

Art. 1 Campo d'applicazione della sezione 2 L Ling

L'unità dell'Amministrazione federale che, nei casi di cui all'articolo 4 capoverso 2 L Ling, prepara la definizione di obiettivi strategici o la conclusione di un accordo di prestazioni o di uno strumento analogo con un'organizzazione o una persona attiva a livello nazionale, esamina se

- a. sia necessario inserire negli obiettivi strategici o negli strumenti criteri od obiettivi corrispondenti alle esigenze della sezione 2 L Ling;
- b. sia necessario dichiarare applicabili mediante ordinanza disposizioni della sezione 2 L Ling.

Art. 2 cpv. 2

² Le unità dell'Amministrazione federale adottano le misure organizzative necessarie per garantire la qualità redazionale e formale dei testi. I criteri qualitativi redazionali e formali sono disciplinati dalla Cancelleria federale mediante istruzioni.

Art. 4 cpv. 1

¹ Le unità dell'Amministrazione federale mettono a disposizione in tedesco, francese e italiano i contenuti principali dei loro siti Internet. I contenuti principali sono determinati in funzione dell'importanza del testo e della cerchia di destinatari.

Art. 6 Pari opportunità degli impiegati delle diverse comunità linguistiche
(art. 9 e 20 L Ling)

¹ I datori di lavoro del personale delle unità dell'Amministrazione federale di cui all'articolo 1 capoverso 1 dell'ordinanza del 3 luglio 2001² sul personale federale

¹ RS 441.11

² RS 172.220.111.3

(OPers), escluso il settore dei Politecnici federali, provvedono affinché gli impiegati non siano svantaggiati a causa della loro appartenenza a una comunità linguistica.

² Provvedono in particolare affinché gli impiegati, a prescindere dalla comunità linguistica cui appartengono:

- a. possano esercitare la loro attività in tedesco, francese o italiano, sempre che l'utilizzazione di una lingua di lavoro diversa dalla lingua scelta non sia necessaria per ragioni importanti;
- b. possano partecipare in misura equivalente ai processi decisionali secondo le loro qualifiche;
- c. abbiano le stesse opportunità di sviluppo e di carriera.

Art. 7 Rappresentanza delle comunità linguistiche
nell'Amministrazione federale

(art. 20 cpv. 2 LLing e art. 4 cpv. 2 lett. e LPers)

¹ La rappresentanza delle comunità linguistiche nelle unità dell'Amministrazione federale di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere a e b OPers³, escluso il settore dei Politecnici federali, si basa sulle fasce percentuali seguenti, anche a livello di quadri:

- | | |
|--------------|-------------|
| a. tedesco: | 68,5–70,5 % |
| b. francese: | 21,5–23,5 % |
| c. italiano: | 6,5– 8,5 % |
| d. romancio: | 0,5– 1,0 % |

² Le rappresentanze delle comunità linguistiche latine possono superare il limite superiore delle fasce percentuali di cui al capoverso 1 lettere b–d.

³ Al momento del reclutamento del personale, i datori di lavoro di cui al capoverso 1 provvedono affinché candidati di tutte le comunità linguistiche vengano preselezionati e convocati per un colloquio, sempre che soddisfino i criteri di selezione oggettivi. A parità di qualifica, vengono assunti prioritariamente i candidati provenienti da comunità linguistiche sottorappresentate nell'unità amministrativa interessata; tale preferenza è accordata in particolare per i quadri.

Art. 8 Conoscenze linguistiche del personale federale

(art. 20 cpv. 1 LLing e art. 4 cpv. 2 lett. e^{bis} LPers)

¹ I datori di lavoro di cui all'articolo 6 capoverso 1 provvedono affinché:

- a. gli impiegati possiedano le conoscenze orali e scritte in una seconda lingua ufficiale necessarie all'esercizio della loro funzione;
- b. i quadri di livello medio possiedano buone conoscenze attive in almeno una seconda lingua ufficiale e, se possibile, conoscenze passive in una terza lingua ufficiale.

³ RS 172.220.111.3

- c. i quadri superiori e i quadri di livello medio con funzioni dirigenziali possiedono buone conoscenze attive in almeno una seconda lingua ufficiale e conoscenze passive in una terza lingua ufficiale.

² I datori di lavoro propongono ai loro impiegati corsi di lingua tedesca, francese e italiana.

³ Se al momento dell'assunzione un quadro non possiede le conoscenze linguistiche richieste, il datore di lavoro prende, entro un anno, le misure necessarie per migliorarle.

⁴ Le formazioni necessarie all'acquisizione di competenze linguistiche di cui al capoverso 1 sono considerate formazioni rispondenti ai bisogni del servizio di cui all'articolo 4 capoverso 4 OPers⁴.

Art. 8a Obiettivi strategici
(art. 20 cpv. 1 e 2 LLing)

Il Consiglio federale fissa gli obiettivi strategici di promozione del plurilinguismo per ciascuna legislatura.

Art. 8b Delegato federale al plurilinguismo
(art. 20 cpv. 1 e 2 LLing)

¹ Il Consiglio federale nomina un delegato al plurilinguismo (delegato federale al plurilinguismo). Quest'ultimo è aggregato al Dipartimento federale delle finanze.

² Il delegato federale al plurilinguismo ha segnatamente i compiti seguenti:

- a. sostenere il Consiglio federale nell'elaborazione degli obiettivi strategici e nel controllo dell'attuazione di questi obiettivi;
- b. coordinare e valutare l'attuazione degli obiettivi strategici da parte dei dipartimenti e della Cancelleria federale;
- c. consigliare e sostenere i dipartimenti e la Cancelleria federale, le loro unità amministrative e il loro personale nelle questioni relative al plurilinguismo e sensibilizzarli in merito a tali questioni;
- d. collaborare con i servizi cantonali e altre amministrazioni pubbliche e intrattenere relazioni con le istituzioni esterne che si occupano del plurilinguismo;
- e. informare regolarmente il pubblico sul settore del plurilinguismo;
- f. rappresentare la Confederazione negli organismi nazionali che si occupano della promozione del plurilinguismo.

Art. 8c Attuazione degli obiettivi strategici da parte dei dipartimenti e delle unità amministrative

¹ I dipartimenti e la Cancelleria federale stabiliscono insieme alle unità amministrative a loro subordinate un catalogo di misure quadriennale destinato all'attuazione degli obiettivi strategici.

² Le unità amministrative sono responsabili dell'attuazione del catalogo di misure e prevedono le risorse finanziarie e umane necessarie.

Art. 8d Controllo e analisi
(art. 20 cpv. 1 e 2 L Ling)

¹ Il rapporto annuale sulla gestione del personale destinato alle commissioni parlamentari di vigilanza descrive l'evoluzione della rappresentanza delle comunità linguistiche nelle unità di cui all'articolo 7 capoverso 1.

² L'Ufficio federale del personale mette a disposizione del delegato federale al plurilinguismo statistiche dettagliate sulla rappresentanza delle comunità linguistiche nelle unità amministrative di cui all'articolo 7 capoverso 1, segnatamente per le funzioni di quadro. Queste statistiche sono compilate sulla base dei dati e delle analisi del Sistema informatico di gestione del personale dell'Amministrazione federale (BV PLUS).

³ Ogni quattro anni, i dipartimenti e la Cancelleria federale presentano al delegato federale al plurilinguismo un rapporto con informazioni quantitative e qualitative sullo stato del plurilinguismo e sull'attuazione degli articoli 6–8 nelle loro unità amministrative. Su richiesta, essi gli forniscono informazioni supplementari su questioni del plurilinguismo al loro interno e nelle rispettive unità amministrative.

⁴ Il delegato federale al plurilinguismo redige ogni quattro anni un rapporto di valutazione destinato al Consiglio federale basato sui rapporti dei dipartimenti e della Cancelleria federale. In tale rapporto formula anche raccomandazioni sull'impostazione da dare alla politica del plurilinguismo.

⁵ Se un dipartimento o la Cancelleria federale non rispettano manifestamente le disposizioni sulla promozione del plurilinguismo, il delegato federale al plurilinguismo può formulare raccomandazioni all'indirizzo del dipartimento interessato o della Cancelleria federale.

II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 14 novembre 2012⁵ sui servizi linguistici

Art. 7 cpv. 2

² I criteri qualitativi sono definiti nelle istruzioni di cui all'articolo 2 capoverso 2 dell'ordinanza del 4 giugno 2010⁶ sulle lingue.

2. Ordinanza del 17 febbraio 2010⁷ sull'organizzazione del Dipartimento federale delle finanze

Titolo prima dell'art. 5

Sezione 1: Segreteria generale e delegato federale al plurilinguismo

Art. 5, rubrica

Segreteria generale

Art. 6 Delegato federale al plurilinguismo

¹ Il delegato federale al plurilinguismo è subordinato alla SG.

² Svolge i compiti che gli sono assegnati dall'ordinanza del 4 giugno 2010⁸ sulle lingue.

Art. 10 cpv. 1 lett. d

Abrogata

3. Ordinanza del 3 luglio 2010⁹ sul personale federale

Art. 7 Plurilinguismo

I dipartimenti prendono le misure di promozione del plurilinguismo di cui agli articoli 6–8d dell'ordinanza del 4 giugno 2010¹⁰ sulle lingue.

⁵ RS 172.081

⁶ RS 411.11

⁷ RS 172.215.1

⁸ RS 411.11

⁹ RS 172.220.111.3

¹⁰ RS 411.11

Art. 18 cpv. 3 lett. g

Abrogata

III

La presente ordinanza entra in vigore il ...

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Istruzioni del Consiglio federale concernenti la promozione del plurilinguismo nell'Amministrazione federale

(Istruzioni concernenti il plurilinguismo)

del 27 agosto 2014

*Il Consiglio federale svizzero
emana le seguenti istruzioni:*

1 Oggetto e campo d'applicazione

- 11 Le presenti istruzioni completano le disposizioni degli articoli 6–8c dell'ordinanza del 4 giugno 2010¹ sulle lingue (OLing) relative alla promozione del plurilinguismo nell'Amministrazione federale.
- 12 Esse si applicano alle unità dell'Amministrazione federale di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere a e b dell'ordinanza del 3 luglio 2011² sul personale federale (OPers), escluso il settore dei Politecnici federali.

2 Pari opportunità degli impiegati delle diverse comunità linguistiche

- 21 Gli impiegati dispongono degli strumenti necessari, quali i dizionari, per poter lavorare nella lingua ufficiale di loro scelta.
- 22 In presenza di persone che non capiscono il dialetto, va parlata la lingua ufficiale nella sua forma standard.
- 23 I collaboratori che non sono stati assunti espressamente in qualità di traduttori possono essere chiamati solo eccezionalmente a svolgere lavori di traduzione.
- 24 La promozione del plurilinguismo nell'Amministrazione federale è integrata nell'offerta del Centro di formazione dell'Amministrazione federale (CFAF) nonché nei corsi e nelle manifestazioni organizzati in modo specifico dai dipartimenti e dalle unità amministrative.
- 25 Le unità amministrative promuovono il perfezionamento linguistico dei loro collaboratori nonché la comunicazione interculturale. Le unità amministrative e il CFAF provvedono affinché gli impiegati abbiano accesso a corsi di formazione continua in tedesco, francese e italiano, segnatamente per la formazione dei quadri e la promozione delle nuove leve.

¹ RS 441.11

² RS 172.220.111.3

3 Rappresentanza delle comunità linguistiche nell'Amministrazione federale

- 31 Se una comunità linguistica è sottorappresentata in una determinata funzione in seno a un'unità amministrativa, nel bando di concorso va precisato che le candidature di rappresentanti di questa comunità sono particolarmente gradite.
- 32 I posti vacanti sono messi a concorso in tedesco, francese e italiano. Se il bando di concorso è pubblicato sulla stampa scritta, la pubblicazione deve avvenire in tutte le regioni linguistiche. Se il bando di concorso riguarda l'assunzione di un membro di una minoranza linguistica specifica, può essere pubblicato esclusivamente nella relativa regione.
- 33 Nel valutare le candidature per un posto vacante, i responsabili del reclutamento del personale esaminano i dossier in modo oggettivo, tenendo conto delle differenze culturali nel modo di presentare la documentazione.
- 34 Le persone invitate a un colloquio di assunzione possono esprimersi nella lingua ufficiale di loro scelta.
- 35 Le unità amministrative provvedono a un'equa rappresentanza delle comunità linguistiche nei gruppi di lavoro e in altri organi, come pure in occasione dell'assegnazione di mandati. Alla composizione linguistica delle commissioni extraparlamentari si applica l'articolo 8^{c-bis} dell'ordinanza del 25 novembre 1998³ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA).
- 36 Le unità amministrative provvedono affinché nei seminari, colloqui e altre manifestazioni organizzati dall'Amministrazione federale i relatori invitati rappresentino le diverse comunità linguistiche.

4 Conoscenze linguistiche del personale federale

- 41 Il livello delle conoscenze linguistiche richiesto per ogni posto messo a concorso è stabilito in base alla griglia di valutazione del Quadro europeo comune di riferimento per le lingue (CECR) e menzionato nella descrizione del posto.
- 42 In tutti i bandi di concorso sono precisati non soltanto i requisiti linguistici necessari per svolgere la funzione da occupare, ma anche le conoscenze linguistiche richieste ai sensi dell'articolo 8 OLing.
- 43 Le conoscenze linguistiche dei candidati sono prese in considerazione nell'esame delle candidature e verificate prima dell'assunzione.
- 44 A tutti i livelli gerarchici, la valutazione annuale delle prestazioni può vertere anche sulle conoscenze linguistiche dei collaboratori.

5 Competenze

- 51 La valutazione del personale, segnatamente quella dei quadri dirigenti, tiene conto del loro contributo alla promozione del plurilinguismo.
- 52 Durante il colloquio di valutazione, i superiori gerarchici verificano che i loro collaboratori non siano stati svantaggiati a causa della loro appartenenza a una comunità linguistica e che abbiano potuto seguire corsi di perfezionamento linguistico.
- 52 Gli specialisti delle risorse umane prestano sostegno e consulenza ai superiori gerarchici e ai collaboratori in tutte le questioni relative alla promozione del plurilinguismo. Provvedono affinché le condizioni di cui ai numeri 31–33 e 41–42 siano rispettate ogni qualvolta un posto è messo a concorso.
- 53 I dipartimenti e la Cancelleria federale designano i responsabili della promozione del plurilinguismo incaricati di coadiuvarli nell’attuazione degli obiettivi strategici e di partecipare al gruppo di coordinamento interdipartimentale presieduto dal delegato federale al plurilinguismo.
- 54 Le unità amministrative possono designare responsabili alla promozione del plurilinguismo incaricati di coadiuvarle nella realizzazione operativa del catalogo di misure, nel lavoro di sensibilizzazione e nell’applicazione delle presenti istruzioni.

6 Disposizioni finali

- 61 Le istruzioni del 22 gennaio 2003⁴ concernenti il plurilinguismo sono abrogate.
- 62 Le presenti istruzioni entrano in vigore il ...

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

⁴ FF 2003 1312

